

N. 14-1/2025 R.G.P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri
Sezione Unica Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Andrea Amadei	- Presidente
dott. Giuseppe Cardona	- Giudice rel. ed est.
dott.ssa Martina Castaldo	- Giudice

sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 settembre 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED];

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – [REDACTED] ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata sul proprio patrimonio.

1.1. – Infatti, come ha precisato il giudice designato, il 18 giugno 2025 il ricorrente ha precisato di avere chiesto l'apertura della liquidazione controllata (nelle conclusioni rassegnate nell'undicesima pagina del ricorso il signor [REDACTED] ha chiesto più genericamente l'apertura della "procedura di liquidazione").

Le differenti informazioni presenti nel *file* con estensione .xml (ad esempio "rito ristrutturazione debiti cci", ruolo "volontaria giurisdizione", codice oggetto "473458"), pur potendo evidenziare un errore nell'inoltro della domanda tramite il canale telematico, non rilevano per l'organo giudicante, il quale è tenuto unicamente a esaminare la domanda giudiziale (contenuta soltanto nel ricorso) nel suo complesso.

2. – Emerge la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 27 c. Il ccii, perché il signor [REDACTED] è residente in [REDACTED].

2.1. – Non risulta la pendenza di domande di accesso alle procedure di cui



al titolo IV del ccii (si veda al riguardo la relazione dell'o.c.c.).

2.2. – Dato il rinvio a quasi tutte le norme del titolo III in quanto compatibili (v. art. 65 c. II ccii), chi chiede l'apertura della liquidazione controllata deve depositare la documentazione prescritta dall'articolo 39 ccii, tenendo conto della propria concreta situazione. Evidentemente, quindi, una persona fisica che non sia imprenditore non potrà depositare ad esempio i bilanci.

Tenuto conto della documentazione prodotta anche a seguito del provvedimento interlocutorio del 24 giugno 2025, si ritiene che l'onere di deposito previsto dall'articolo 39 ccii sia stato rispettato. Sull'elenco dei creditori si prenderà posizione *infra*.

2.3. – Il signor [REDACTED] ha prodotto la relazione dell'o.c.c. ai sensi dell'articolo 269 c. II ccii (erroneamente denominata “piano di liquidazione controllata”; in ogni caso il giudice deve verificare la sostanza delle allegazioni, senza fermarsi al tenore letterale di queste), contenente una valutazione di completezza e di attendibilità della documentazione depositata dal debitore, un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di [REDACTED], nonché l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Mancava in origine una specifica attestazione ai sensi dell'articolo 268 c. III quarto periodo ccii, cioè l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (si tratta di un atto necessario qualora la liquidazione controllata sia chiesta da un debitore persona fisica, come nel caso di specie). Tale attestazione è stata resa in data 29 luglio 2025.

2.4. – Il debitore è in stato di sovraindebitamento perché ha accumulato un debito di € 283.808,11 (quantomeno alla data del deposito del ricorso introduttivo), non ha un patrimonio e ragionevolmente, secondo i calcoli operati dall'o.c.c., sarà in grado di apportare (detratte le spese necessarie per il suo sostentamento) la somma di € 11.623,26 a beneficio dei creditori.

3. – Nel provvedimento interlocutorio del 24 giugno 2025 il giudice relatore ha evidenziato tra l'altro che

- a) una parte del reddito è costituito da un assegno di invalidità, che però può essere incluso nel reddito da distribuire ai creditori solo in quanto sia pignorabile;
- b) sembra che nell'elenco dei creditori non siano state incluse Castello Finance s.r.l. e Findomestic Banca s.p.a.;
- c) per poter determinare la somma di denaro esclusa dalla liquidazione controllata occorre acquisire dati oggettivi sui redditi acquisiti dai



componenti il nucleo familiare del signor [REDACTED].

3.1. – Si ritiene sufficiente il chiarimento del 31 luglio 2025 quanto alla posizione di Castello Finance s.r.l., la quale non ha risposto alla richiesta del gestore della crisi di indicare eventuali crediti nei confronti di [REDACTED] (si veda la documentazione depositata il 29 luglio 2025). Inoltre Findomestic Banca s.p.a. ha dichiarato di non avere “posizioni collegate” al nominativo del signor [REDACTED] (si veda ancora la documentazione depositata dal gestore della crisi il 29 luglio 2025).

3.2. – L’assegno di invalidità percepito dal signor [REDACTED] non è pignorabile, come si desume dal chiarimento depositato dal ricorrente in data 31 luglio 2025: infatti il ricorrente percepisce dall’INPS un assegno di invalidità pari a € 447,06 al mese, inferiore dunque ai limiti di pignorabilità previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

Tuttavia, anche se l’articolo 268 c. IV lett. a) ccii esclude dalla liquidazione controllata i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c., la norma deve essere letta unitamente all’articolo 268 c. IV lett. b) ccii, il quale accenna in modo specifico, tra l’altro, agli stipendi, alle pensioni e ai crediti di natura alimentare. E’ stato allora correttamente precisato che la lettera b) sopra cennata contiene la disciplina per gli stipendi e per le pensioni, mentre la lettera a) riguarda (residualmente) tutti gli altri emolumenti richiamati dall’articolo 545 c.p.c. (cfr. Tribunale di Ferrara 17 febbraio 2025, est. Ghedini, in dirittodellacrisi.it).

Ne consegue che, ai fini della valutazione sul se i creditori possano ottenere un risultato utile dalla procedura concorsuale, si deve tenere conto del predetto emolumento. Peraltro, anche in caso di esclusione di tale importo dalla procedura, si sarebbe dovuto evidenziare che comunque il signor [REDACTED] percepisce una somma mensile che avrebbe dovuto in ogni caso essere presa in considerazione per la determinazione del *quantum* necessario per il suo mantenimento.

3.3. – Come da relazione del gestore della crisi, il signor [REDACTED] percepisce un reddito da collaboratore di impresa familiare che, per l’anno 2023, è stato di € 10.569,00; secondo il dottor Garreffa il reddito mensile netto che il ricorrente può mettere a disposizione della procedura è pari a € 874,97. Poiché non vi sono elementi per ritenere che il predetto reddito (che è stato conseguito anche nell’anno 2022) possa contrarsi, si ritiene che, nell’arco di durata della procedura (prima cioè della maturazione del beneficio dell’esdebitazione ai sensi dell’articolo 282 ccii), cioè nei tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, il liquidatore possa ragionevolmente incamerare la somma indicata nella propria relazione, cioè € 11.623,26 in totale, a titolo di retribuzione ottenuta dall’odierno ricorrente nonché per le ulteriori disponibilità indicate nella relazione.



3.4. – Secondo il gestore della crisi il signor [REDACTED] sostiene mensilmente spese per 560 euro.

Non vi sono elementi per ritenere che tale importo sia da rivedere, anche perché l'odierno ricorrente vive in un nucleo familiare composto da un altro soggetto percettore di reddito ([REDACTED], come si desume dalle dichiarazioni reddituali allegate dopo il provvedimento interlocutorio) e la partecipazione alle spese della famiglia deve essere proporzionale alle singole entrate.

Giova poi ribadire che il signor [REDACTED] percepisce un assegno periodico dall'INPS, il quale quindi deve essere valutato allo scopo di determinare la somma che non può essere acquisita dalla liquidazione controllata perché occorre al mantenimento del debitore e della propria famiglia.

3.4.1. – Per evitare disguidi con il datore di lavoro, con l'INPS o comunque con i soggetti tenuti a un pagamento in favore del signor [REDACTED] (ad esempio che, a causa di una modifica da parte del giudice delegato, il terzo opponga delle resistenze a propria tutela), si può stabilire che le somme dovute dall'INPS al signor [REDACTED] (attualmente circa 457 euro al mese) siano ancora versate direttamente a costui per dodici mensilità all'anno (con pagamento dell'eventuale eccedenza al liquidatore), che il datore di lavoro corrisponda invece tutto il dovuto alla procedura e che il liquidatore versi mensilmente la somma di € 103,00 al ricorrente, su un conto corrente o libretto (già esistenti o) appositamente aperti e (ovviamente) esclusi dalla liquidazione limitatamente agli importi versati dal liquidatore.

In tal modo il ricorrente otterrà la somma di € 560,00 necessaria quale contributo al mantenimento proprio e della sua famiglia.

Altre entrate (attuali o future) del signor [REDACTED] allo stato dovranno essere acquisite dal liquidatore.

Qualora per uno o più mesi vi siano pagamenti inferiori alla predetta soglia di € 103,00, il liquidatore dovrà versare al signor [REDACTED] l'esatta somma ricevuta.

3.4.2. – Il giudice delegato, in base alla situazione concreta che si verrà a creare, potrà assicurare con propri provvedimenti più specifici che ai creditori sia comunque assicurato il credito come sopra determinato. Si potrà ad esempio prevedere (a seconda delle circostanze) che un altro dei debitori di [REDACTED] effettui il pagamento periodico direttamente in favore di costui fino a concorrenza della somma sopra individuata; in tal caso la somma che il liquidatore dovrà pagare mensilmente sarà ridotta o potrà essere azzerata.

4. – *Rebus sic stantibus*, dunque, vi sono elementi per ritenere che la procedura genererà un attivo (non irrisorio) disponibile per la



distribuzione in favore dei creditori, al netto anche delle spese della presente procedura individuate dal gestore della crisi.

5. – Può essere nominato liquidatore lo stesso o.c.c. a cui si è rivolto il debitore, non sussistendo motivi in contrario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede:

- 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED];
- 2) nomina giudice delegato il dottor Giuseppe Cardona;
- 3) nomina liquidatore il gestore già incaricato dall'o.c.c., cioè il dottor **Francesco GARREFFA**, c.f. GRR FNC 84B08 D976Z;
- 4) ordina al debitore (se ciò sia giuridicamente possibile) di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;
- 6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 c. II ccii;
- 7) avverte che
 - dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
 - non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV ccii come di seguito indicati:
 - a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
 - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
 - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;



d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 142 ccii (riguardante lo spossessamento ai danni del debitore, la comprensione nella liquidazione anche dei beni pervenuti durante la procedura dedotte le passività e la possibilità di rinunciare ad acquisire i beni del debitore qualora i costi per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo), dell'articolo 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli articoli 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

8) stabilisce in ordine al limite di cui all'articolo 268 c. IV lett. b) ccii, che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'importo dell'assegno di invalidità percepito dall'INPS e la somma di € 103,00 mensili per dodici mensilità; di conseguenza l'INPS potrà continuare a erogare l'assegno di invalidità direttamente a [REDACTED], versando invece alla procedura eventuali somme maggiori (ad esempio la tredicesima mensilità se dovuta); la somma di € 103,00 mensili (o quella inferiore, se il totale mensilmente ricevuto dalla procedura sia più basso) dovrà essere invece pagata dal liquidatore per tutta la durata della procedura (e fino all'eventuale esdebitazione), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero cambiare significativamente le condizioni reddituali della famiglia, di cui il debitore e il nominato liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al giudice;

9) avverte il debitore che ai sensi dell'articolo 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'articolo 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 280 ccii sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

10) dispone che il liquidatore

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – *bis* del d.lgs. n. 159/2011 come previsto dall'articolo 270 c. III ccii;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'articolo 272 ccii;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine nel



fascicolo informatico per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'articolo 273 ccii;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'articolo 270 c. VI ccii;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 280 e 282 c. II ccii ai fini dell'esdebitazione;

11) avverte il liquidatore che

- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

- si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene



opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;

12) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati di costui;

13) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

Il giudice rel. ed est.
dott. Giuseppe Cardona

Il Presidente
dott. Andrea Amadei

